

**Osservazioni di Eni S.p.A. al documento per la consultazione dell'Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas del 25 luglio 2013**

(atto n. 329/2013/R/eel):

**"MODALITA' OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME
IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE IMPRESE A
FORTE CONSUMO DI ENERGIA, DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE, DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEL 5 APRILE 2013"**

San Donato Milanese, 9 settembre 2013

CONSIDERAZIONI GENERALI

Con il presente documento Eni S.p.A. intende esporre, anche per conto delle società controllate, le proprie valutazioni in merito al quadro di incentivazione previsto, ai sensi del Decreto Ministeriale MEF e MSE del 5 aprile 2013, in materia di agevolazioni tariffarie per le imprese c.d. energivore e alle relative modalità operative, come esposte nel documento per la consultazione in oggetto.

In generale, eni vede con favore lo spirito dell'intervento del Governo che mira a migliorare l'equità distributiva degli oneri di sistema, introducendo un sistema di agevolazioni che, nei fatti, premi l'intensità energetica delle attività produttive sottese piuttosto che il mero volume dei consumi effettuati; la scrivente società, in tale ottica, ritiene però fondati i timori che, a causa della fissazione di soglie troppo basse in sede **di definizione dell'ambito di applicazione** delle agevolazioni previste, il numero degli aventi diritto risulti eccessivo, comportando non solo un notevole aumento del peso amministrativo e gestionale del sistema ma anche una significativa diluizione dei benefici effettivamente derivanti dal nuovo sistema. Inoltre, non può trascurarsi **l'urgenza di adottare, a latere della nuova disciplina tariffaria, interventi di controllo e** riduzione sostanziale degli oneri c.d. generali e di sistema, con particolare riferimento alla componente A3 la cui crescita incontrollata ha sicuramente rappresentato il **principale fattore dell'aumentata sensibilità dei clienti finali per i costi energetici**, in buona parte ormai sottratti alle logiche concorrenziali del mercato ma funzione di provvedimenti amministrativi e fiscali.

Prima di procedere all'analisi dei singoli spunti di consultazione proposti dall'AEEG, si ritiene necessario, con riferimento a quanto esposto al punto 3.8 in materia di RIU, **specificare che le motivazioni ivi citate per giustificare l'esclusione** dei consumi interni alle RIU dal calcolo degli indici di intensità elettro-energetica appaiono infondati e, conseguentemente, assolutamente inadatti a motivare detta proposta di esclusione. **Infatti, dall'analisi della relativa normativa primaria e derivata, non emerge in alcun punto la necessità di disporre di un collegamento diretto alla rete pubblica per accedere alle agevolazioni previste. Con riferimento all'asserita assenza di misure fiscali per tali consumi, che comporterebbe l'impossibilità di utilizzarli ai fini del calcolo dell'indice di intensità elettro-energetica dei relativi clienti, è opportuno sottolineare che tale**

condizione contraddistingue normalmente anche i prelievi effettuati da un utente energivoro connesso ad una rete pubblica; i prelievi, infatti, sono soggetti a controllo **da parte dell'Agenzia delle Dogane solo nel caso in cui il soggetto che preleva sia obbligato al versamento delle relative accise (auto produttore o soggetto che acquista energia elettrica e la utilizza per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile minore di 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzo di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione, come da articolo 53, comma 1, lettere b e c del TUA) oppure abbia chiesto ed ottenuto di essere riconosciuto come soggetto obbligato (articolo 53, comma 2, del TUA).** Infine, con riferimento all'assenza di misure opportunamente validate, giova ricordare che i gestori delle RIU – e i clienti industriali coinsediati – attendono ormai da tempo **la definizione, da parte dell'AEEG, di quanto previsto dall'art. 33 comma 3 lettera d) della legge 99/09.**

Alla luce di quanto esposto, si richiede quindi che anche l'energia utilizzata nell'ambito delle RIU debba poter essere **considerata ai fini del calcolo dell'indice di intensità elettro-energetica** dei soggetti industriali che dispongono di punti di prelievo connessi a reti interne di utenza.

Infine, eni ritiene opportuno chiedere ad AEEG una più precisa identificazione del modello con cui, a regime, intende far trasmettere ai clienti finali i benefici tariffari riconosciuti dai distributori. Infatti, non risulta chiaro, dal presente documento, quale **sarà a regime l'effettivo ruolo degli esercenti la vendita all'interno del** processo di riconoscimento dei benefici ai consumatori. Si ritiene opportuno proporre la totale disintermediazione degli esercenti la vendita nel processo di erogazione delle agevolazioni in quanto affidare un ruolo alle società di vendita comporterebbe alcune criticità che di seguito elenchiamo:

- occorre strutturare un nuovo flusso di comunicazione ad hoc, standardizzato, provocando un prolungamento dei tempi di implementazione del provvedimento;
- i venditori potrebbero cambiare creando estreme difficoltà nel riconoscere **l'agevolazione retroattiva, con notevoli costi di conguaglio, relativa alla sola componente di trasporto.**

Al fine di disintermediare i venditori, sarebbe possibile raccogliere i fondi necessari **all'erogazione tramite una componente tariffaria** già esistente, raccolta su tutti i clienti finali e girata a CCSE, in un secondo momento CCSE erogherebbe ai beneficiari

l'agevolazione l'importo a sconto commisurato al consumo comunicato dalle società di distribuzione e l'importo raccolto tramite la componente in modo da esentare i clienti energivori dal pagamento della componente aggiuntiva, così come previsto dal Decreto.

In alternativa, eni propone di individuare un meccanismo di applicazione chiaro e automatico in quanto è opportuno ricordare che, a regolazione vigente, i venditori provvedono essi stessi, sulla base dei valori periodicamente definiti e pubblicati da AEEG, al calcolo dei corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura - comprensivi degli oneri generali di sistema da fatturare ai clienti finali, indipendentemente dal ciclo di fatturazione tra distributori e venditori.

Alla luce di ciò, è necessario quindi che gli esercenti la vendita vengano messi nelle condizioni di poter riconoscere rapidamente ai clienti finali i benefici previsti, senza dover ricorrere a complesse procedure di conguaglio (**anche tenendo conto che l'elenco** dei POD afferenti a clienti riconosciuti come energivori verrebbe fornito ai venditori prima che inizi la corresponsione delle agevolazioni) e senza doversi esporre al rischio di cassa di riconoscere ai clienti somme non dovute. Dal punto di vista operativo, tale indirizzo dovrebbe tradursi nella definizione di una modalità chiara e immediatamente utilizzabile dai venditori con cui le imprese di distribuzione comunicano gli elenchi dei POD beneficiari, unitamente alla relativa classe di intensità elettro-energetica.

RISPOSTA AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q.1 *Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia esaustiva e rispondente ai criteri di semplificazione degli oneri amministrativi posti in capo alla Cassa e ai soggetti richiedenti?*

Si condivide l'approccio seguito dall'AEEG nel definire procedure operative quanto più semplici possibili e che minimizzino gli oneri gestionali e informativi posti in capo agli operatori. Tale principio dovrà essere applicato anche in fase di definizione degli effettivi standard di comunicazione delle informazioni rilevanti tra i soggetti coinvolti e delle relative tempistiche di attuazione. In particolare, occorrerà tenere nella giusta considerazione gli aspetti di adeguamento dei sistemi informativi e di fatturazione dei soggetti coinvolti.

Q.2 *Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità per il calcolo dei costi dell'energia elettrica acquistata sul mercato?*

In generale, si ritiene che la proposta dell'AEEG rappresenti un buon punto di equilibrio tra la corretta identificazione dei costi energetici in capo ai consumatori e la necessità di mantenere il più semplice e snello possibile il sistema. Ciò nonostante, si riterrebbe opportuna una valutazione delle modalità con cui eventualmente incorporare, nei costi riconosciuti parametricamente ai soggetti auto produttori, una componente che rappresenti i costi sostenuti dall'operatore per realizzare i propri impianti di auto approvvigionamento. Anche in quest'ultimo caso, infatti, l'assenza di tale riconoscimento potrebbe portare a esiti distorti per i consumatori finali.

Q.3 *Si ritiene preferibile articolare i valori parametrici per fasce orarie, anche se questa opzione comporterebbe la necessità di richiedere i prelievi per fasce orarie con un onere amministrativo maggiore per i richiedenti? Motivare la risposta.*

Pur comprendendo le ragioni della proposta di non differenziare i valori parametrici per fascia oraria, legate alla necessità di mantenere il più possibile semplice il sistema, si

ritiene che tale scelta possa potenzialmente risultare distorsiva, in relazione a consumatori industriali i cui cicli produttivi siano particolarmente concentrati in una determinata fascia.

Q.4 *Si ritiene percorribile/preferibile l'ipotesi di utilizzare per gli utenti in bassa tensione il riferimento alle condizioni economiche in maggior tutela? Motivare la risposta.*

No. Sul punto, si condividono le valutazioni esposte dall'Autorità.

Q.5 *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte?*

Sì, le modalità operative proposte appaiono condivisibili per quanto riguarda il rapporto delineato tra clienti finali, CCSE e distributori. In qualità di impresa di vendita e fermo restando che, come già esposto nelle premesse, riterremmo preferibile e praticabile **una soluzione che disintermedi completamente il venditore dall'intero processo** (sul punto, può essere utile analizzare in retrospettiva il funzionamento del processo **relativo all'erogazione del contributo in conto scambio per i clienti in regime di scambio sul posto**) riteniamo però opportuno – **in un'ottica di second best** - specificare fin da subito quali sarebbero le modalità e le tempistiche con cui il distributore locale comunicherebbe **ai venditori l'elenco dei POD aventi diritto alle** varie agevolazioni previste, qualora la soluzione indicata nelle premesse non fosse ritenuta adottabile.

Con riferimento ai dati di consumo richiesti in sede di dichiarazione, inoltre, si ritiene opportuno chiarire se si tratti di dati di consumo reali (al netto, quindi, di stime e eventuali consumi fatturati su base previsionale) o se debbano invece essere dati di consumo effettivo fatturati, ovvero la somma di dati reali e di eventuali consumi fatturati a stima o previsione; ciò anche in relazione alle specificità della delibera 65/12 ss.mm.ii. che prevede in molti casi che una stimata validata potrebbe non essere mai seguita da una rettifica (e quindi da una reale).

Q.6 *Si ritiene utile che vengano sviluppate ulteriori funzionalità? Motivare le risposte.*

Q.7 *Si ritiene adeguata la tempistica proposta, per il primo anno di raccolta delle dichiarazioni (2013) e successivamente per il sistema a regime? Motivare le risposte*

Q.8 *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati alle imprese distributrici?*

Q.9 *Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati agli enti di controllo?*

Q.10 *Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.*

Come già evidenziato al punto Q5, le tempistiche individuate appaiono in generale sostenibili, così come le modalità di trasmissione dati previste e i relativi meccanismi di controllo. Come già evidenziato nelle premesse, però, si ritiene opportuno che AEEG delinei meglio il modello con il quale, a regime, si intenderebbero trasmettere ai clienti finali i benefici connessi alla fatturazione ridotta, da parte dei distributori, degli oneri generali di sistema.

Q.11 *Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?*

La proposta è assolutamente positiva dato che, dati i tempi a disposizione, non risulterebbe possibile avviare i citati processi di ricalcolo e rifatturazione. Come indicato nelle premesse, peraltro, si ritiene tale meccanismo applicabile anche in futuro e in via definitiva.

Q.12 *Si ritiene opportuno concedere a tutte le imprese che lo richiedano (ovvero solo a quelle che abbiano avviato di recente la propria attività) la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato proposto?*

No, si ritiene opportuno prevedere l'impiego di un solo meccanismo di riconoscimento, semplificato, per garantire la massima gestibilità del sistema proposto.

San Donato Milanese, 9 settembre 2013